



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 18/14/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CANALE 50 S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “50 CANALE”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 38, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 febbraio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 3 e 5;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale Toscana del 25 giugno 2002 n° 22 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009 che delega al Corecom Toscana la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione;

VISTO l’atto, Cont/18/2013 datato 2 ottobre 2013 e notificato in data 7 ottobre 2013 alla società sopra menzionata, con il quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha contestato al fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale 50 Canale la violazione del disposto di cui all’articolo 38, comma 9, d.lgs. 177/05 e s.m.i., per il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario consentito dalla citata disposizione, (25% + 2% da recuperare nelle fasce orarie precedenti o successive), nel corso della programmazione televisiva diffusa rispettivamente in data 19 novembre 2012 nelle fasce orarie: 08:00 – 09:00 (37,9%), 13:00 – 14:00 (34,7%), 15:00 – 16:00 (47,3%), 17:00 – 18:00 (40,5%), 20:00 – 21:00 (39,6%); in data 20 novembre 2012 nelle fasce orarie: 01:00 – 02:00 (77,4%), 06:00 – 07:00 (31,4%), 13:00 – 14:00 (35,8%), 15:00 – 16:00 (38,2%), 16:00 – 17:00 (42,9%), 19:00 – 20:00 (34,1%), 20:00 – 21:00 (35,3%), 23:00 – 24:00 (90,5%); in data 21 novembre 2012 nelle fasce orarie 00:00 – 01:00 (28,5%), 10:00 – 11:00 (29,6%), 13:00 – 14:00 (39,3%), 15:00 – 16:00 (55%), 20:00 – 21:00 (33,1%), 22:00 – 23:00 (47,6%), 23:00 – 24:00 (69,8%); in data 22 novembre 2012 nella fascia oraria: 13:00 – 14:00 (42,1%), 15:00 – 16:00 (43,4%), 17:00 – 18:00 (29,7%), 20:00 – 21:00 (35,3%), 23:00 – 24:00 (89,8%); in data 23 novembre 2012 nelle fasce orarie: 00:00 – 01:00 (27,9%), 13:00 – 14:00 (59,5%), 15:00 – 16:00 (56,9%), 20:00 – 21:00 (30%), 22:00 – 23:00 (65,2%), 23:00 – 24:00 (31,4%); in data 24 novembre 2012 nelle fasce orarie 08:00 – 09:00 (35,7%), 13:00 – 14:00 (39,9%), 15:00 – 16:00 (57,7%), 19:00 – 20:00 (50,6%), 22:00 – 23:00 (37,7%), 23:00 – 24:00 (49,1%); in data 25 novembre 2012 nelle fasce orarie 08:00 – 09:00 (29,5%), 13:00 – 14:00 (42,2%), 15:00 – 16:00 (65%), 20:00 – 21:00 (56,9%), 23:00 – 24:00 (67,4%);

RILEVATO che la società sopra menzionata, nella memoria difensiva fatta pervenire in data 7 novembre 2013 ha eccepito un’errata rilevazione che avrebbe incluso nel

calcolo dell'affollamento televendite che, in quanto tali, sarebbero escluse da tale calcolo;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha ritenuto di non accogliere le eccezioni sollevate dalla società in quanto secondo il Co.re.com., da un'ulteriore verifica, risulta che sono stati inseriti nel computo dell'affollamento orario pubblicità prive delle caratteristiche che connotano le televendite. A titolo esemplificativo il suddetto Comitato ha chiarito che la pubblicità "Magazzini Mangini" (19/11/2012 ore 08:05) promuove il proprio negozio mostrando prodotti e facendo espliciti inviti a recarsi nel proprio punto vendita, così come allo stesso modo "Il Bottegone della calzatura" (19/11/2012 ore 15:52) presenta vari modelli di scarpe senza fornire alcun elemento identificativo per poter procedere all'acquisto. Peraltro anche negli altri spot si tratta sempre di pubblicità di esercizi commerciali con presentazioni generiche di prodotti e risultano assenti i caratteri identificativi della televendita quali il prezzo e la precisa descrizione del prodotto offerto al pubblico come previsto dall'articolo 5-bis, Delibera Agcom n. 538/01/CSP; ritenendo pertanto di confermare la sussistenza della violazione per i fatti contestati, il Co.re.com. Toscana ha proposto a questa Autorità, in data 21 novembre 2013, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria sia pure nel minimo edittale, pari a euro 1.033,00, per i 7 giorni oggetto di violazione, per un totale di euro 7.231,00;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, "La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva";

RILEVATO che allo stato degli atti istruttori la violazione contestata appare documentata dal monitoraggio svolto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana su delega dell'Autorità;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, l'eccezione sollevata dall'emittente sul calcolo dell'affollamento non è comunque meritevole di accoglimento in quanto, da un'ulteriore verifica, risulta che l'esclusione delle pubblicità indicate dal computo dall'affollamento orario non è ammissibile poiché si tratta di fattispecie prive delle caratteristiche che connotano le televendite;

RITENUTA, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del Co.re.com. Toscana;

RITENUTO che il comportamento del fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale 50 Canale riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 novembre 2012 integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 38 comma 9 D.Lgs. 177/2005, per aver trasmesso *spot* pubblicitari in misura eccedente il 25% di ogni ora di programmazione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentotrenta/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO diversamente di quanto proposto dal Co.re.com. di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.548,00 (euro millecinquecentoquarantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, considerato l'ambito locale di diffusione dei messaggi pubblicitari, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di affollamento pubblicitario/orario, che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente, per l'estensione territoriale limitata e con conseguente riferimento al numero degli utenti coinvolti;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non ha documentato di aver adottato alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 1.655.072,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 10.836,00 (euro diecimilaottocentotrentasei/00) corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.548,00 (euro millecinquecentoquarantotto/00), moltiplicata per numero 7 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società Canale 50 S.p.a., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale 50 Canale con sede a Pisa, Via Giannessi, snc di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.836,00 (euro diecimilaottocentotrentasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 38 comma 9 D.Lgs. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale

dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 18/14/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 18/14/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 133, lett. l), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 13 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani